



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dott. Emilio Sirianni | Presidente |
| 2. dott. Rosario Murgida | Consigliere |
| 3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al numero 1006 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Giacinto Greco, con l'Avv. Caterina Battaglia, con l'Avv. Francesco Muscari Tomaioli e con l'Avv. Maria Teresa Pugliano, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atti del Notaio Paolo Castellini di Roma rilasciata in data 21 luglio 2015, rep n° 80974, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Acri n° 81, presso l'Ufficio Legale dell'Istituto,

Appellante

E

MATARAZZO ISABELLA, con l'Avv. Teresa Guadagnuolo e con l'Avv. Roberto Battimelli, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, presso il cui studio, in Lamezia Terme, Via Federico Nicotera n° 29, è elettivamente domiciliata,

Appellata

Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Lamezia Terme, Giudice del Lavoro. Intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.



Conclusioni per l'appellante: "... 1) Rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio";

Conclusioni per l'appellata: "... preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile e/o nullo per le eccezioni preliminari sollevate e nel merito, rigetti lo stesso per i motivi infra enunciati, confermando nel merito la sentenza impugnata, con vittoria di spese legali, del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori costituiti".

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 24.5.2017, la Sig.ra Isabella Matarazzo ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto ad ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per il pagamento di crediti diversi dal TFR, rappresentati dalle ultime tre mensilità di retribuzione, come da ammissione allo stato passivo della società da cui dipendeva (Infocontact S.r.l., entrata in stato di insolvenza addì 24.7.2014 ed in amministrazione straordinaria nel successivo 21.10.2014), e, più nello specifico, per ottenere il pagamento della mensilità stipendiale di luglio 2014 (1° 7.2014 – 24/7/2014), pari ad € 797,31.
2. Con sentenza del 13.9.2019, il Tribunale ha accolto il ricorso dell'odierna appellata, ritenendo che ricorressero i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n° 80/92 e che le somme richieste dalla parte privata rientrassero negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rilevanti ai fini della tutela prevista dal Fondo di Garanzia dell'Ente previdenziale. A tal fine, ha considerato quale *dies a quo*, dal quale far decorrere (a ritroso) il termine per individuare i detti "ultimi tre mesi" del rapporto di lavoro, il giorno della dichiarazione dello stato di insolvenza (24.7.2014) della società dalla quale era dipesa la lavoratrice; ritenendo non efficace, avuto riguardo della peculiarità del caso e difformemente rispetto alle difese dell'INPS, il giorno (31.5.2015) in cui era cessato il rapporto di lavoro tra la ricorrente e l'Amministrazione straordinaria della detta società, subentrata alla gestione ordinaria dal 21.10.2014 e sino alla data di cessione di ramo d'azienda ad altra società, avvenuta, giustappunto, in data 31.5.2015.
Ha, peraltro, rigettato tutte le altre eccezioni sollevate dall'INPS (improponibilità del ricorso, improcedibilità, inammissibilità dello stesso, prescrizione etc.), reputandole infondate.
3. L'INPS ha appellato la sentenza, osservando che il trimestre computato dal Tribunale poteva essere, sì, inteso, astrattamente, quello rientrante nei dodici mesi antecedenti alla dichiarazione dello stato di insolvenza dell'azienda datrice di lavoro; ma nel caso in cui –



come quello oggetto di controversia – non vi fosse stata cessazione del rapporto di lavoro all'atto dell'avvio della procedura concorsuale e, quindi, nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse proseguito con la stessa azienda, quantunque in regime di amministrazione straordinaria, allora doveva trovare applicazione non già la lettera a) dell'art. 2, comma 1, del D. L. n° 80/1992, utilizzata dal Tribunale, bensì la lettera c) della stessa norma, che individuava il *dies a quo*, dal quale far decorrere a ritroso il termine in questione, nella data di cessazione dell'esercizio provvisorio o di cessazione, in ogni caso, del rapporto di lavoro. E poiché era stato dimostrato che la ricorrente, all'atto della dichiarazione dello stato di insolvenza della Infocontact S.r.l. (25.7.2014), da cui dipendeva, aveva continuato a lavorare per la Infocontact in amministrazione straordinaria, sino alla data (31.5.2015), in cui, a seguito di cessione di ramo d'azienda, la lavoratrice era passata alle dipendenze della cessionaria Abramo Customer Care S.p.A., ne doveva derivare, secondo le tesi dell'appellante, che, in assenza della cessazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice non avrebbe dovuto avere diritto ad ottenere il pagamento di crediti di lavoro diversi dal TFR, diversamente riconosciuti dal Tribunale.

4. L'appellata ha resistito eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi di gravame, ex art. 342 c.p.c., e resistendo nel merito.

5. Sentiti i difensori comparsi, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo, sotto trascritto.

Motivi della decisione

I. L'appello è ammissibile.

Ciò in quanto l'art. 434, c. 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n° 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012, n° 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni del dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cfr. Cass. N° 2143/2015).



Nella specie, l'appellante ha circoscritto le proprie doglianze, individuando congruamente le parti della sentenza impugnata di cui chiedeva la riforma nonché le ragioni del dissenso che, nella sua prospettiva, avrebbero dovuto indurre a rivederle.

II. L'appello è, parimenti, fondato.

II.1 Il corretto quesito posto dal Giudice di prime cure, incontestati, tra le parti, i presupposti di fatto, è il seguente: *“A questo punto è opportuno chiarire, per come già evidenziato, se l'intervento del Fondo di Garanzia Inps è limitato a comprendere le ultime tre mensilità del datore di lavoro inadempiente, dopo la chiusura dello stato passivo, o continui ad operare anche nel caso in cui l'attività prosegua, come nel caso in esame, in Amministrazione Straordinaria, per provvedimento giudiziale e, quindi, non per decisione o volontà dell'originario datore di lavoro inadempiente, con gestione, quindi, da parte di soggetti diversi, nominati dal Tribunale, per cui si pone un problema di data da cui far decorrere a ritroso i 12 mesi entro i quali devono cadere le ultime tre mensilità”*.

La risposta a tale quesito, infatti, ha effetto dirimente, rispetto alla questione giuridica posta all'attenzione di questa Corte.

II.2 Orbene, chiarezza sul punto è stata fatta dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con recentissimo arresto, ha sciolto il nodo gordiano posto dal caso oggetto di disamina. La Cassazione ha stabilito che *«in tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale, l'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall'INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore»* (Sez. L - , Ordinanza n. 24889 del 04/10/2019).

La Suprema Corte, quindi, coerentemente con le difese dell'INPS appellante, ha attribuito all'elemento della cessazione del rapporto l'aspetto determinante per la perimetrazione della garanzia di cui trattasi, precisando che è ininfluente, in caso di prosecuzione del rapporto lavorativo, la sola dichiarazione dello stato di insolvenza dell'azienda datrice di lavoro.

A supporto della propria statuizione, il Giudice di legittimità ha così motivato: *«Il d. lgs. 27/01/1992, n. 80, all'art. 2 comma 1 prevede quanto segue: «Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di*



trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».

7. La norma, in coerenza con la Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE, di cui il d.lgs n. 80 del 1992 costituisce attuazione, tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale ivi individuata.

8. Il legislatore ha delimitato la fascia temporale protetta, valorizzando alcuni momenti dai quali far decorrere a ritroso il periodo di dodici mesi e distinguendolo a seconda che il lavoratore abbia o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per coloro la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia interviene - lettera a) - in sostituzione del datore di lavoro insolvente ed eroga la prestazione previdenziale allorché le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (così Cass. n. 1885 del 01/02/2005, che richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 10 luglio 1997, nella causa C - 373\95); per i lavoratori che abbiano invece continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene - lettera c) - a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, come nel caso, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore.

9. Tale interpretazione si ricava dal chiaro tenore letterale della norma e risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal Fondo resta collocata in un arco temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa, in tal senso dovendosi escludere la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt. 3 e 38 Cost.



10. Essa è coerente con il dettato della già richiamata Direttiva 20/10/1980, n. 80/987/CEE il cui art. 3, come sostituito dall'art. 1 della Direttiva 2002/74/CE, successivamente abrogato dall'art. 16 della Direttiva 2008/94/CE, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, prevede all'ultimo comma che "I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri". Il testo originario dell'art. 3 della Direttiva prevedeva peraltro un secondo comma a mente del quale la data anteriormente alla quale si dovevano collocare i diritti non pagati poteva essere, "a scelta degli Stati membri: - o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro; - o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore di lavoro; - o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di lavoro", in tal senso valorizzandosi quindi la data di cessazione del rapporto di lavoro.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata>>.

II.3 Il percorso logico giuridico seguito dalla Suprema Corte si appalesa assolutamente condivisibile e precettivo. Dall'applicazione dello stesso al caso di specie deriva, quindi, l'accoglimento dell'atto di gravame.

III. Sempre al pari di quanto statuito dalla Cassazione, si può, infine, affermare che la novità della questione determina la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'INPS, con ricorso depositato in data 20 settembre 2019, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 486/2019, resa in data 13 settembre 2019, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto, in primo grado, dalla Sig.ra Matarazzo Isabella;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 16 gennaio 2020.

Il Consigliere estensore

dott. avv. Domenico O. Siclari



Il Presidente
dott. Emilio Sirianni

